

Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI

Reggio Emilia Ii, 22 Ottobre 2020

FONDO PREPENSIONAMENTO

Con la presente informiamo tutte le Imprese iscritte ed i loro Consulenti che dal 01/10/2020 i lavoratori iscritti alla Cassa Edile, che ne hanno i requisiti, possono presentare le domande di accesso al "Fondo Prepensionamento".

L'attivazione della prestazione è conseguente agli Accordi Nazionali sottoscritti il 10/09/2020 e la prima finestra di attivazione delle domande decorre dal 01/10/2020 al 14/12/2020.

Le prestazioni del fondo sono riconosciute dalla Cassa Edile per agevolare alla pensione i lavoratori operai che abbiano dichiarato almeno 2100 ore ai fini FNAPE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non per garantirne il raggiungimento.

Alleghiamo il regolamento schematizzato proposto dalla CNCE e la relativa modulistica.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento, Cordiali saluti.

Il Direttore Vallisneri Lorenza

Regolamento Fondo Nazionale Prepensionamenti

Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento

NORMA GENERALE

SCHEDE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Casse Edill/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

1) BENEFICIO **SPETTANTE**

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

- 1) 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali
- 2) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 3) 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Prestazione contributiva

La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Prestazione integr. reddito

La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

2) A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO:

A tutti i lavoratori operal che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:

Condizioni

- 1) rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
- 2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (cfr. par 1);
- 3) possedere i requisiti di legge per ottenere l'autorizzazione dall'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione

3) CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE A RICEVERE LA RCHIESTA:

Fondo Nazionale: la Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro

Fondo Territoriale: la Cassa Edile/Edilcassa presso la quale risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. <u>Sarà poi quest'ultima</u> a verificare la Cassa competente (dove risulta maggiore contribuzione ai fini APE) attraverso la Banca dati Ape sulla base degli aggiornamenti mensili effettuati dalle Casse.

CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE ALL'EROGAZIONE

Fondo Nazionale: la Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda

Fondo Territoriale: la Cassa Edile nella quale risultano più contribuzioni ai fini Ape nell'ultimo biennio.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

1) La domanda (fac simile Domanda all. 1) deve essere corredata da:

- a. Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all'accesso alla pensione anticipata;
- b. Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
- c. Ipotesi data presunta di pensionamento

5) PROCEDURA FONDO NAZIONALE:

Ricevuta e protocollata la domanda, la Cassa Edile/Edilcassa verifica tutti i requisiti e le condizioni richiesti e compila l'apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE per la stesura della graduatoria. (fac simile Scheda all. 2)

La CNCE stilerà la graduatoria nazionale trimestrale sulla base delle schede pervenute dalle Casse, sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e accantonerà le somme destinate ai lavoratori beneficiari presso le singole Casse entro:

Finestre

1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

6) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE FONDO NAZIONALE

Condizioni

La Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione ([fac simile Autocertificazione ail. 4) e del modello C2, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta attraverso l'Iban oltre alla Banca e alla Filiale.

Modalità di erogazione

- La prestazione di sostegno al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza
- 2) La prestazione contributiva sarà versato ai lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato doll'inps. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) (fac simile Autocertificazione all. 4)

7) PROCEDURA FONDO TERRITORIALE:

1) Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (cfr par 4 – Presentazione della Domanda) alla Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto alla fine del rapporto di lavoro

La CE/EC interroga la Banca Dati Ape per conoscere quale è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro

Laddove la Cassa competente, ai fini di cui sopra, risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, quest'ultima trasmetterà la domanda *protocollata* e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all'erogazione e per conoscenza al lavoratore (fac simile Verifica all. 3).

Graduatorie territoriali

Saranno le Casse Edili/Edilcasse competenti a stilare le graduatorie delle domande ricevute sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento.

Ai fini dell'individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della data di protocollo apposto dalla Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentatola domanda.

Avvio Fondo Territoriale

Sentite le parti sociali, ai fini del solo avvio del Fondo Territoriale, il termine del 1 dicembre 2020 per l'avvio delle graduatorie è prorogato al 15 dicembre 2020

Pertanto, le Casse Edili/Edilcasse sulla base delle domande ricevute a decorrere dal 1 ottobre 2020 e sino 14 dicembre 2020, inizieranno ad effettuare le graduatorie il 15 dicembre per iniziare, poi, ad erogare le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2021, previa comunicazione al lavoratore.

Eventuali *residul* (non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento) potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.

Le Casse Edili/Edilcasse non potranno utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa. Eventuali domande presentate da lavoratori la cui impresa ecceda il limite del 50% del Fondo Territoriale dovranno essere inoltrate dalla CE/EC al Fondo Nazionale che le prenderà in carico e li inserirà in graduatoria.

Rendicontazione

Tutte le Casse Edlii/Edlicasse dovranno effettuare una rendicontazione (siglata dalla Presidenza delle Cassa) anche prospettica (riferita a somme territoriali che potrebbero coprire ulteriori prepensionamenti), delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del Fondo Territoriale, da trasmettere alla CNCE entro Il 31 gennalo 2021.

Ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse sarà necessario:

- aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento;
- aver presentato la suddetta rendicontazione, la mancanza della quale comporterà anche la segnalazione, da parte della CNCE, alle parti sociali territoriali

8) SOSPENSIONE DAL BENEFICIO

E' prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo "integrato" (a tal fine autocertificazione da presentare alla Cassa trimestralmente) (fac simile Autocertificazione all. 4)

9) DECADENZA

Il beneficio decadrà in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario)

INIZIO EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Fondo Territoriale dal 1º gennaio 2021

Fondo Nazionale dal 1° aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che: a) hanno correttamente inviato la rendicontazione,

b) hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute.

La Casse Edili/Edilcasse continueranno a erogare le prestazioni fintanto che avranno le risorse a disposizione con le cadenze previste per il Fondo nazionale (Cfr. par. 5 – Procedura Generale del Fondo)

Validità regolamento:

Il Regolamento del Fondo Prepensionamenti - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022



FONDO "PREPENSIONAMENTI"

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

DOMANDA DEL LAVORATORE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
Oggetto: "Allegato 3 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA OO.SS. del 31 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019 Regolamento Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020
Il sottoscritto nato a cognome nome
Prov. il Codice Fiscale
residente a Prov.
Via n. cap.
Tel. e-mail
Dipendente dell'impresa
P. IVA con sede legale a
Prov. Via n. cap.
sede operativa a



Via n. cap.	
Tel. e-mail	
pec persona da contattare	
Tel. e-mail	
Banca presso la quale quale è aperto c/c intestato al lavoratore e Filiale	
Codice IBAN	
Il contratto a termine con l'impresa si è concluso in data	
è stato stipulato un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223, seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnar licenziamento in data	
è stato stipulato un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O., seguito apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare licenziamento, in data	
è stata definita una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dà accesso alla Nasp sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, in data	i ai
è stata definita una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art del D.L. 104 del 14 agosto 2020, in data	14



DICH	IARA DI	
avere un'invalidità, riconosciuta dall'INAIL, pari a		%
CH	HEDE	
il riconoscimento di una delle seguenti opzioni alterna	tive:	
A) 12 mesi di integrazione al reddito + 12 contestuali; B) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'i requisito pensionistico; C) 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipor raggiungimento del requisito anagrafico per la	potesi che tali mesi conser tesi che, al netto della NASF	ntano la maturazione de
Per le ipotesi di cui alle lettere A) e B) il/la sottoscritto	/a dichiara di possedere:	
almeno 5 anni di contributi, ai fini pensionis mensili), indipendentemente dalla collocazione almeno 3 anni di contribuzione, ai fini pens presentazione della domanda.	e temporale dei contributi v	ersati;
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità p dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, a n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta		
SI IMPE	GNA A	
presentare, prima dell'effettiva erogazione, apposita periodo di Naspi, nonché il Modello C2.	autocertificazione sul com	npleto utilizzo di tutto il
Allegati:		
Ecocert o specifica certificazione Inps per pens stima ipotetica del periodo di Naspi spettante ipotesi data presunta di pensionamento.	•	
Luogo e data Firm	a	

Il/la sottoscritto/a, preso atto di quanto contenuto nel Regolamento del Fondo, è consapevole che, ai sensi di quanto previsto al punto 4 dell'art. 6 dello stesso, le prestazioni riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse sono finalizzate ad agevolare l'accompagnamento alla pensione ma non a garantirne il riconoscimento automatico e che, pertanto, nulla è dovuto nelle ipotesi del mutamento delle norme pensionistiche o di non raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento stesso.



FONDO "PREPENSIONAMENTI"

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE

	Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
	SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA OO.SS. del fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019 Settembre 2020
sottoscritto	nato a
cognome	nome
rov. il	Codice Fiscale
ia	Prov n cap.
el. e-m	nail
	e a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000,
	DICHIARA
di aver completato il periodo di Nas	spi alla data del
e allega Modello C2 rilasciato dal C	entro dell'Impiego territorialmente competente
in data	
	obbligatoriamente per ottenere l'erogazione della prestazione)



di essere ancora in stato disoccupazione, come da modello C2 rilasciato dal Centro dell'Impiego
territorialmente competente in data
e presentato alla Cassa Edile/Edilcassa in data
(autocertificazione da presentarsi alla Cassa trimestralmente dall'inizio dell'erogazione)
di avere in corso un rapporto di lavoro con decorrenza dal al (autocertificazione da presentare alla Cassa all'avvio di un nuovo rapporto di lavoro ai fini della sospensione della prestazione)
Luogo e data Fírma del lavoratore